Rapporto

numero	data	Dipartimento
5113 R	13 giugno 2001	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 2 maggio 2001 concernente la modifica dell'art. 416 cpv. 1 e dell'art. 515 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971

1. MODIFICA DELL'ART. 416 CPV. 1 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Giusta l'art. 343 cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni (CO), i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi i fr. 20'000.-; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

In caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie; tuttavia il Giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e spese o parti di esse (cpv. 3).

Questi principi sanciti dal diritto federale trovano applicazione nel libro III, titolo V "*Della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro*", art. 416, 417 e 418 del nostro CPC.

In particolare ex art. 416 cpv. 1 CPC, le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 2'000.-, al Giudice di Pace e, quando il valore non eccede i fr. 20'000.- al Pretore, secondo una procedura semplice, rapida e gratuita prevista dagli art. 417 e 418 CPC.

Lo scorso 15 dicembre 2000 l'Assemblea federale ha modificato l'art. 343 cpv. 2 del CO, aumentando il valore litigioso da fr. 20'000.- a fr. 30'000.-. Il valore di causa è stato praticamente aggiornato, considerato che la versione dell'art. 343 cpv. 2 del CO risale al 18 marzo 1988. La nuova disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2001.

Allo scopo di **adeguare** la legislazione cantonale a questa nuova norma del diritto federale, risulta necessario modificare l'art. 416 cpv. 1 CPC, nel senso di aumentare il valore delle azioni derivanti dal contratto di lavoro che vengono trattate secondo una procedura semplice e rapida, da fr. 20'000.- a fr. 30'000.-.

La Commissione della legislazione approva pertanto la modifica proposta nel messaggio no. 5113 del 2 maggio 2001.

Le altre norme del libro III, titolo V del CO, segnatamente gli art. 416 cpv. 2 e cpv. 3, 417 cpv. 1 e cpv. 2 e 418 del CPC, rimangono invariate.

2. MODIFICA DELL'ART. 515 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Giusta l'art. 515 CPC, le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si applicano alle cause proposte a partire dalla loro entrata in vigore, avvenuta il 1° aprile 2001.

Questa norma transitoria era stata suggerita dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 4857 del 23 febbraio 1999, in quanto il progetto governativo proponeva differenti modifiche sostanziali - quali ad es. la modifica delle norme riguardanti la fase processuale successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 177 - 182 CPC) - tali da giustificare l'applicazione delle nuove disposizioni **solamente** alle cause introdotte a partire dalla loro entrata in vigore.

La maggior parte delle modifiche proposte in tal senso dal Consiglio di Stato non hanno tuttavia trovato l'approvazione del Gran Consiglio. Considerato che il Parlamento cantonale ha voluto mantenere sostanzialmente invariata la procedura concernente lo scambio degli allegati scritti introduttivi, a mente del CdS e della Commissione della Legislazione non si giustifica la norma transitoria, art. 515 CPC, così come proposta con la revisione dello scorso 20 dicembre 2000.

Infatti, per riprendere gli esempi illustrati nel messaggio in esame, in base al testo attuale dell'art. 515 CPC, a una causa proposta anteriormente al 1° aprile 2001 che si rivelasse complessa e di lunga durata non si applicherebbero, nemmeno in sede di appello, le seguenti nuove disposizioni:

- art. 133 cpv. 1 lett. b) CPC, che ha ridotto le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio al 15 agosto (precedentemente dal 15 luglio al 31 agosto);
- art. 182 cpv. 4 CPC, che stabilisce che i testimoni vengano assunti, di regola, in una sola udienza;
- art. 233 cpv. 1 e 3 CPC, che ha aumentato l'importo delle multe che possono essere inflitte al testimonio che non compare senza giustificazione.

Ritenuto che risulta inopportuno prevedere che tutte le vecchie norme del CPC si applichino indistintamente, anche a distanza di anni, alle cause introdotte anteriormente al 1° aprile 2001, si giustifica la modifica dell'art. 515 CPC, intesa a conferire a questa norma una formulazione più articolata e differenziata. La nuova disposizione dovrebbe stabilire che le norme di legge introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore, **ad eccezione** dei seguenti articoli che si applicano ai processi introdotti dopo l'entrata in vigore della modifica:

- art. 176 cpv. 1 (termine perentorio di 30 giorni per presentare l'allegato di duplica);
- art. 188 lett. a (mezzo di prova della confessione);
- artt. 193, 194, 195 e 196 (mezzo di prova della confessione);
- art. 392 e 393 (omissione della risposta);
- art. 394 cpv. 2 e 3 (ordinanza sulle prove).

Questa nuova formulazione rispetta meglio il principio giuridico, secondo cui in linea generale il processo è regolato dalla nuova legge nel momento in cui essa entra in vigore, con le eccezioni che si impongono per evitare alle parti di essere sorprese da disposizioni che possono ostacolare la continuità del diritto, come ad esempio quelle sopra elencate.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Con queste considerazioni la Commissione della legislazione invita il Parlamento cantonale a voler approvare le modifiche di legge proposte dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 5113 del 2 maggio 2001.

Per la Commissione legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore
Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli -
Bobbià - Canonica G. - Carobbio W. -
Dafond - Dell'Ambrogio- Fiori - Ghisletta D. -
Lepori - Nova - Pantani - Righinetti